



Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 25.848

Raccolta n. 18.120

**ATTO PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS
DELLA "S.A.T. SEZIONE DI PRIMIERO"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sedici marzo duemilaventitre in Primiero San Martino di Castrozza (TN), viale Piave n. 18A.

16 marzo 2023

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con Studio in Via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- **DOFF SOTTA SILVANO**, nato a Imèr (TN) il giorno 7 luglio 1956, con domicilio in Imèr (TN), via Nazionale n. 137, Codice Fiscale DFF SVN 56L07 E288M, cittadino italiano;
- **CORONA LINA**, nata a Rovereto (TN) il giorno 28 marzo 1967, con domicilio in Mezzano (TN), via Molaren n. 30B, Codice Fiscale CRN LNI 67C68 H612F, cittadina italiana;
- **DONAZZAN ITALO**, nato a Transacqua (TN) il giorno 11 luglio 1948, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Sangrillà n. 13, Codice Fiscale DNZ TLI 48L11 L329H, cittadino italiano;
- **GIOVANELLI CARLA**, nata a Feltre (BL) il giorno 8 aprile 1985, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Roma n. 99, Codice Fiscale GVN CRL 85D48 D530V, cittadina italiana;
- **FELDKIRCHER RODOLFO**, nato a Transacqua (TN) il giorno 26 dicembre 1952, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), località Novaia n. 2, Codice Fiscale FLD RLF 52T26 L329O, cittadino italiano;
- **DEPAOLI PIETRO**, nato a Tonadico (TN) il giorno 17 novembre 1959, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Sorelle Lucian n. 11, Codice Fiscale DPL PTR 59S17 L201K, cittadino italiano;
- **CESARI GIOVANNI**, nato a Transacqua (TN) il giorno 16 aprile 1956, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via San Francesco d'Assisi n. 33, Codice Fiscale CSR GNN 56D16 L329X, cittadino italiano;
- **SANTIN ELIO**, nato a Canal San Bovo (TN) il giorno 15 novembre 1956, con domicilio in Canal San Bovo (TN), via Canal San Bovo Località Lausen n. 38, Codice Fiscale SNT LEI 56S15 B577U, cittadino italiano;
- **ORSINGER GIOVANNI**, nato a Transacqua (TN) il giorno 7 luglio 1969, con domicilio in Canal San Bovo (TN), via Canal San Bovo Località Lausen n. 10/B, Codice Fiscale RSN GNN 69L07 L329P, cittadino italiano;
- **CASAGRANDE PIERO**, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 11 febbraio 1986, con domicilio in Moriago della Battaglia (TV), via Strada D. Calleselle n. 13/B, Codice Fiscale CSG PRI 86B11 L565I, cittadino italiano;

della cui identità personale io Notaio sono certo, che convergono quanto segue:

premessi:

- dal 1946 opera in Primiero la Sezione territoriale della "SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "S.A.T. APS", con sede a Trento in Via Mancini 57, che, a sua volta, è stata costituita nel 1872 ed è una libera associazione che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, divisa in Sezioni geograficamente identificate;
- il relativo atto costitutivo è irreperibile, come dichiara il Presidente, da me

Guglielmo Giovanni REINA

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 22/03/2023

AL N. 6216

SERIE 1T

EURO 200,00

previamente ammonito circa le sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;

- la Sezione di Primiero ha sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN); ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, il suo indirizzo è Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Clarofonte n. 10/A; il suo Codice Fiscale è 90014790225;

- ora la Sezione S.A.T. di Primiero intende richiedere l'iscrizione al RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale con personalità giuridica, nella relativa Sezione, al fine di consentire ai propri soci di continuare in forma autonoma la partecipazione alle finalità ed alle attività della "S.A.T." APS, alla cui tradizione storico-culturale intende aderire e dare prosecuzione.

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue.

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, in seguito CTS, un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione

"S.A.T. Sezione di Primiero APS"

in sigla

"S.A.T. Primiero APS"

ART. 2

SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita in Primiero San Martino di Castrozza (TN); ai fini dell'iscrizione nel RUNTS attualmente il suo indirizzo è in via Clarofonte n. 10/A.

ART. 3

FINALITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) e t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

ART. 4

DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e il loro numero può variare da 7

(sette) a 11 (undici).

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

I componenti contestualmente nominano un Consiglio Direttivo composto di 11 (undici) membri nelle persone di:

- **DOFF SOTTA SILVANO** - sopra costituito - **Presidente**;
- **CORONA LINA** - sopra costituita - **Vice Presidente**;
- **DONAZZAN ITALO** - sopra costituito - **Segretario**;
- **GIOVANELLI CARLA** - sopra costituita - **Segretaria**;
- **FELDKIRCHER RODOLFO** - sopra costituito - **Consigliere**;
- **DEPAOLI PIETRO** - sopra costituito - **Consigliere**;
- **CESARI GIOVANNI** - sopra costituito - **Consigliere**;
- **SANTIN ELIO** - sopra costituito - **Consigliere**;
- **ORSINGER GIOVANNI** - sopra costituito - **Consigliere**;
- **CASAGRANDE PIERO** - sopra costituito - **Consigliere**;

i quali, presenti, accettano la nomina, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro U.E.;

- **DA ROLD DANIELE**, nato a Belluno (BL) il giorno 2 maggio 1958, con domicilio in Siror (TN), via Cismon n. 19, Codice Fiscale DRL DNL 58E02 A757G, cittadino italiano - **Tesoriere**.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da ogni eventuale bene immobile, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti pubblici o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statuari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.

I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.

Il patrimonio dell'associazione di promozione sociale, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è costituito come indicato nella relazione redatta alla data del 31 gennaio 2023, che viene qui allegata sotto la **lettera "A"**, redatta dal dott. Ghezzer Giovanni, iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 al n° 27252, asseverata con giuramento in data 13 marzo 2023 giusta verbale a mio rogito, rep. 25813, dalla quale risulta che il patrimonio netto della

Associazione è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
I comparenti dichiarano che dalla data di riferimento della predetta perizia ad oggi non si sono verificati fatti di rilievo in relazione al patrimonio dell'associazione.

A questo punto io Notaio, sulla base della sopra allegata perizia e delle dichiarazioni rese dai comparenti, attesto che la Associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

ART. 7

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda tutto quanto richiesto dall'art. 21 del CTS, tra cui i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di promozione sociale, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

ART. 8

ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA ed ACCREDITAMENTO CINQUE PER MILLE

Le parti comparenti richiedono che il presente atto venga presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione APS, e chiedono il riconoscimento della personalità giuridica.

I comparenti richiedono altresì l'accREDITamento ai fondi del 5 per Mille.

ART. 9

DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che il presente atto:

- è assoggettato a imposta di registro nella misura fissa di Euro 200 (duecento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017;
- è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017.

Per quanto possa occorrere, si precisa che la dotazione patrimoniale di cui al precedente art. 6 non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 2, e dell'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, essendo destinata a essere utilizzata ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente.

* * * * *

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.

Per la firma degli stessi le parti delegano, ai sensi dell'art. 51 L.N., il Presidente signor Doff Sotta Silvano e la signora Corona Lina.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono, essendo le ore 16.33

F.to Doff Sotta Silvano

F.to Lina Corona
F.to Italo Donazzan
F.to Giovanelli Carla
F.to Feldkircher Rodolfo
F.to Cesari Giovanni
F.to Pietro Depaoli
F.to Elio Santin
F.to Orsingher Giovanni
F.to Piero Casagrande
F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

DICHIARAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione Sat – Sezione di
Primiero:

ALLEGATO A AL

REP. N° 25848/18120

Il sottoscritto Giovanni Ghezzer, nato a Mezzolombardo
il giorno 12/02/1956 e residente a Mezzocorona
via Egheti, 46 iscritto
nel Registro dei Revisori Legali al n. 27252 di cui al Decreto
Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal
21/04/1995.

ha provveduto

all'esame del bilancio chiuso alla data del 31/12/2022 nonché della
situazione patrimoniale alla data del 31/01/2023 redatta allo scopo con
la sua documentazione di supporto e delle risultanze contabili
dell'Associazione "Sat – Sezione di Primiero" al fine di attestare la
consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base di quanto constatato e verificato dall'esame dei documenti

risulta

che dal bilancio infrannuale appositamente redatto alla data del
31/01/2023 emerge un Patrimonio Netto contabile dell'Associazione
"Sat – Sezioni di Primiero" a questa data ammontante ad **Euro**
22.682,38 e così costituito:

- Fondo di dotazione dell'Ente: Euro 22.682,38
- Patrimonio c.d. vincolato:
 - Riserve Statutarie: Euro
 - Riserve Vincolate per decisione degli organi istituzionali: Euro
- Patrimonio c.d. Libero: Euro
- Avanzo d'esercizio: Euro

Totale patrimonio netto: Euro 22.682,38

Il totale dell'attivo è pari ad Euro 22.682,38 così costituito:

Immobilizzazioni	Euro
Attivo circolante	Euro 22.682,38
Ratei e risconti attivi	Euro
Totale	Euro 22.682,38

Il totale del passivo è pari ad Euro zero così costituito:

Fondi per rischi e oneri	Euro
Trattamento di fine rapporto subordinato	Euro
Debiti	Euro
Ratei e risconti passivi	Euro
Totale	Euro 0

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide alla data del
31/01/2023 sono pari complessivamente ad Euro 22.682,38, così
costituite:

giacenza del conto corrente bancario n. 24909378 intrattenuto presso
la Cassa Rurale Dolomiti.

A conclusione delle verifiche effettuate quindi

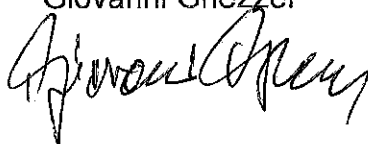
si certifica ed attesta

che alla data del 31/01/2023 l'Associazione "Sat – Sezione di Primiero"
possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad Euro
15.000,00(quindicimila).

In fede

Trento, lì 13/03/2023

Giovanni Ghezzer





Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 25813

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici marzo duemilaventitre, in Trento, nel mio Studio.

13 marzo 2023

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**,
con Studio ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **GHEZZER GIOVANNI**, nato a Mezzolombardo (TN) il giorno 12 febbraio
1956 con domicilio in Mezzocorona (TN), via Egheti n. 46, Codice fiscale GHZ
GNN 56B12 F187J, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali
dei conti di cui al Decreto Ministeriale del 12/04/1995 al n. 27252.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
presenta la relazione da lui redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22
del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale
presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene
e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere
la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al
comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

F.to Giovanni Ghezzer

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

Guglielmo Giovanni REINA
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
guglielmo.reina@notariato.it

Allegato B al rep. n. 25848/18120

STATUTO

S.A.T. SEZIONE DI PRIMIERO

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE

Art. 1 - Denominazione – natura

1. Viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "S.A.T. Sezione di Primiero Associazione di Promozione Sociale", in sigla anche "S.A.T. Primiero APS", di seguito indicata anche come "Associazione", che è regolata dal Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. La denominazione "Sezione S.A.T." e lo stemma della S.A.T. potranno essere utilizzate solo qualora l'Associazione sia affiliata alla S.A.T. – Società Alpinisti Tridentini. L'Associazione in tal modo prosegue nella attività e svolge le funzioni già proprie sin dal 1946 della Sezione territoriale SAT, fino ad ora definita "Società Alpinisti Tridentini sezione di PRIMIERO".

2. Qualora l'associazione risulti iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell'Associazione sarà quindi "S.A.T. Primiero APS".

3. L'associazione intende consentire ai propri soci di continuare in forma autonoma la partecipazione alle finalità ed alle attività della Società degli Alpinisti Tridentini – associazione di promozione sociale (in sigla S.A.T. APS o anche solo S.A.T.), alla cui tradizione storico-culturale intende aderire e dare prosecuzione. A tal fine, si ricorda che la S.A.T., costituita nel 1872, è una libera associazione che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal suo Regolamento Generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:

- l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
- la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
- la tutela del loro ambiente naturale;
- il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale iniziative di solidarietà sociale.

4. La S.A.T., a sua volta, è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, operando in modo autonomo ed indipendente sotto il profilo patrimoniale, ma in dichiarata ed espressa comunanza di intenti con il C.A.I.: dunque, ai sensi dell'art. 35 CTS, l'associazione partecipa quale associata alla società Alpinisti Tridentini - SAT APS, che a sua volta è sezione del Club Alpino Italiano (CAI); e quindi ne fa parte a tutti gli effetti, quale sezione della SAT e sotto sezione del CAI.

5. Di conseguenza, il presente Statuto sarà coerente e non in contrasto con quello della SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano, in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS; eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con lo Statuto SAT APS costituiranno specifica causa di esclusione della Sezione

dalla SAT APS. In particolare, viene richiamato l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.

6. L'Associazione riconosce ed accetta che la sigla S.A.T. ed il suo collegato stemma appartengono esclusivamente alla Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T. APS) per consolidata tradizione storica. Spetta, dunque, agli organi istituzionali della S.A.T. APS, secondo quanto previsto dal suo statuto e dal suo Regolamento Generale, stabilirne le modalità d'uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, ad eventuali Sotto Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all'eventuale tutela.

7. L'Associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Essa è disciplinata e rispetta tutta la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS"). Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 Finalità

1. Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) e t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

2. In particolare, essa, in continuità con S.A.T. APS:

- a. favorisce ed incentiva l'alpinismo, l'esplorazione dei monti, la libera frequentazione degli ambienti naturali, collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano di cultura alpina, e promuove l'autogestione consapevole dei rischi connessi alla frequentazione di tali ambienti.
- b. promuove l'educazione spirituale e culturale, nonché l'istruzione tecnica degli escursionisti ed alpinisti, specialmente dei giovani, anche nel mondo della scuola, favorendo ed incentivando ogni forma di frequentazione dei monti e degli altri ambienti naturali ma anche culturali, legati alle tradizioni, lavorativi, di tutela e preservazione del patrimonio naturalistico; ciò anche mediante l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, gite sociali, corsi ed attività didattiche a carattere non professionale per le attività escursionistiche,

alpinistiche, scialpinistiche, speleologiche e naturalistiche in genere, conferenze e riunioni a scopo divulgativo, informativo e formativo ed altre tipologie di azioni e di servizi compatibili con le disposizioni statutarie;

- c. agevola il passaggio di escursionisti ed alpinisti in zone di montagna, costruendo, controllando e mantenendo in efficienza i rifugi, i bivacchi fissi, i tracciati, i sentieri e le altre strutture d'interesse escursionistico e alpinistico site sul territorio provinciale di proprietà della stessa o ad essa affidate;
- d. provvede alla formazione, addestramento ed organizzazione dei propri volontari, siano essi destinati a ricoprire cariche associative che a svolgere compiti specifici quali istruttori, accompagnatori nelle varie discipline ed altre figure di titolati previsti da specifiche disposizioni interne;
- e. promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di frequentazione della montagna e degli altri ambienti naturali a questa connessi e per la gestione dei rischi inerenti;
- f. assume iniziative atte a perseguire la tutela e la difesa dell'ambiente montano, trentino in particolare, e per mantenere incontaminate le zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico; promuove la sensibilizzazione verso la protezione della natura alpina;
- g. promuove la compilazione e l'edizione di guide, monografie, cartografie di interesse escursionistico ed alpinistico; può pubblicare un bollettino Sociale, cura l'ordinamento della propria biblioteca e del suo archivio;
- h. favorisce la ricerca e gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, ivi comprese le manifestazioni artistiche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- i. promuove iniziative di solidarietà sociale, anche a sostegno di popolazioni montane europee ed extraeuropee.

Tutti gli Associati concorrono al conseguimento delle finalità associative della sezione svolgendo le attività sopra indicate, ciascuno secondo il proprio tempo, la propria disponibilità e le proprie capacità. A sua volta la Sezione APS per realizzare le proprie finalità di interesse generale favorisce e si avvale dell'attività di volontariato svolta dai propri Associati, che essa rappresenta e tutela, salvaguardandone i diritti ed i legittimi interessi, nonché incentivando nei medesimi la cultura e la pratica del dono del proprio tempo libero quale espressione di partecipazione, solidarietà e sano associazionismo.

3. L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

4. Nell'esercizio di tutte le proprie attività e finalità sopra elencate essa potrà porre in essere e partecipare ad attività contrattuali di ogni genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
- b. erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
- c. partecipazione, organizzazione e patrocinio di manifestazioni apolitiche che perseguano finalità analoghe e/o affini alle proprie.
- d. associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità

- istituzionali analoghe o complementari;
- e. collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
 - f. collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.
5. L'Associazione potrà, altresì, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al riguardo.

TITOLO II – STRUTTURA E ORGANI SOCIALI

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

1. In conformità all'art. 35 CTS, la S.A.T. Primiero APS è costituita dai Soci che perseguono i fini e realizzano l'oggetto sociale, sia mediante l'attività svolta ed organizzata dagli organi e dagli uffici dell'Associazione, sia mediante l'attività attuata da eventuali Sotto Sezioni attraverso la loro individuale organizzazione.

2. L'Associazione svolge la medesima attività di S.A.T. APS e fa parte di un'unica organizzazione locale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del CTS nei confronti dei rispettivi associati e familiari conviventi, e agli stessi fini applicativi nei confronti degli iscritti al Club Alpino Italiano (C.A.I.) aderiscono a livello nazionale al C.A.I.

3. In ogni caso, l'Associazione adotta e rispetta pienamente i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività, attiva e passiva, alle cariche sociali. Qualunque previsione del presente statuto dovesse porsi in contrasto con tali principi dovrà considerarsi come non apposta.

4. Sono organi istituzionali dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;

e, se nominati

- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore legale dei conti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo le inderogabili previsioni di legge, in particolare quanto al riguardo previsto dal CTS.

5. È consentito costituire Gruppi Interni o Commissioni con soci e può avvalersi di soci di S.A.T. APS, socie di S.A.T. Sezioni APS e soci C.A.I. E' vietato costituire Gruppi interni o Commissioni con non soci.

6. L'Associazione non può prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto della S.A.T. APS, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale di questa. L'Associazione assume le proprie iniziative nel pieno rispetto dei principi e dei valori condivisi da S.A.T. APS. Non può porre in essere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da S.A.T. APS.

Art. 4 - Sede sociale - anno sociale

1. La sede sociale e legale dell'Associazione è sita nel comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN). La eventuale modifica di tale indirizzo non comporta la modifica della norma di statuto.
2. L'anno sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III – PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da ogni eventuale bene immobile, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti pubblici o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statuari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all'associazione; dai proventi derivanti dalla gestione dell'eventuale compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di enti di qualunque natura; da contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS, ed ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
3. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.
4. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituito un fondo patrimoniale di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dalla legge o dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22, co. 5 del CTS; il Consiglio Direttivo potrà stabilirne la volontaria indisponibilità, nei limiti previsti dalla legge in materia. In tal caso esso - che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato - dovrà essere appostato nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dei competenti organi sociali.
6. In caso di scioglimento o perdita, per qualunque causa, della qualifica di

APS o ETS (o ente senza scopo di lucro – ESSL), il patrimonio è devoluto a norma e nel rispetto dell'art. 9 del CTS e del presente statuto, tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto con norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, che verranno individuati dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, verrà devoluto alla Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS ogni bene e diritto, di ogni natura, che sia a qualunque titolo pervenuto all'Associazione da parte di S.A.T. APS.

7. La modificazione di quanto previsto negli articoli che precedono richiede la maggioranza del 90% (novanta per cento) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO IV – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Categorie di soci

1. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 35 CTS, le persone fisiche e le APS o, nei limiti consentiti, altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Le norme del presente statuto riferite ai soci si applicano, oltre che alle persone fisiche, ai soci diversi da esse nei limiti di compatibilità e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e, con i necessari adeguamenti per la natura di "ente legale" dell'associato, di elettività delle cariche sociali.

2. Sono previste le categorie di soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano. I soci dell'Associazione, quindi, sono nominalmente distinti in: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani.

a. Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemeritenze per l'alpinismo o per l'associazione;

b. Soci benemeriti: sono, nel rispetto delle previsioni e nei limiti di cui all'art. 35, co. 1 e 3 del CTS, gli enti che apportano un notevole contributo all'associazione;

c. Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto e gli enti associati (nei limiti di cui all'art. 35 CTS);

d. Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;

e. Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.

3. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, non discriminazione ed eguaglianza di tutti gli associati. La sua decisione negativa deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 CTS.

4. L'ammissione quali soci di APS (o altri Enti, nei limiti di cui all'art. 35 CTS) è soggetta ai seguenti requisiti:

- che il loro Statuto sia coerente e non in contrasto con il presente e con lo statuto SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano (in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS); eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con il presente Statuto possono costituire specifica causa di esclusione del socio Sezione

APS;

- in particolare, lo Statuto dei soci APS/ETS dovrà richiamare l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.

Art. 7 - Diritti del socio

1. Tutti i soci, comunque denominati, hanno eguali diritti ed eguali obblighi; non è consentita alcuna discriminazione, di alcuna natura. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Ai soci che risultano iscritti a S.A.T. APS presso la preesistente sezione di Primiero nel giorno di iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Associazione di promozione sociale - verrà riconosciuta automaticamente l'ammissione come socio, con la "anzianità" di associazione maturata fino a quel giorno (e dunque in piena continuità).

Ai soci che siano Enti del terzo settore in sede di ammissione possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, come previsto dall'art. 24 CTS, nel rispetto dei criteri previsti dal CTS.

3. Tutti i soci, comunque denominati, hanno diritto di partecipare e di votare all'assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salve le limitazioni imposte dal presente statuto.

I soci ordinari e benemeriti che siano APS hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e quello passivo in persona dei loro legali rappresentanti in carica pro-tempore all'atto della nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento Interno, il quale potrà altresì disciplinare l'attribuzione del voto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, co. 2 del CTS.

4. Gli associati, inoltre, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno diritto di accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, ovvero, in mancanza, in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, modalità che, in ogni caso, saranno tali da garantire all'associato l'esercizio ordinato del proprio diritto e, al contempo, da consentire lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo dell'attività amministrativa dell'associazione.

5. L'iscrizione a socio è ammessa anche per soggetti che non hanno nazionalità italiana, nel rispetto dei requisiti previsti dal CTS.

Art. 8 – Diritto di dimissioni (recesso) e di trasferimento

1. Il Socio può dimettersi in ogni momento dall'Associazione S.A.T. Primiero APS; le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto di restituzione di alcuna natura ed entità.

2. Il Socio è libero di trasferirsi presso la S.A.T. APS o ad una qualsiasi altra Sezione APS/ETS; il trasferimento è da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale e avviene tramite il sistema informatico in

dotazione alla Sede della SAT APS, con notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 9 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio deve corrispondere:

- a. la quota di ammissione;
- b. la quota associativa annuale.

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, in conformità al provvedimento con cui il Consiglio Centrale di S.A.T. APS la determina, ai sensi dello statuto S.A.T. APS e nel rispetto del Regolamento generale del C.A.I.

Lo statuto S.A.T. APS ed il Regolamento Generale del C.A.I. disciplinano le modalità e termini di versamento delle somme dovute dal socio.

Il Socio non in regola con i versamenti non può esercitare i diritti spettanti agli associati, non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi associativi, né ricevere le pubblicazioni. L'anzianità di adesione all'associazione rimane sospesa fino al pagamento di ogni arretrato e ricomincia a decorrere da esso.

2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.

3. L'appartenenza all'associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate dagli organi sezionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'associazione.

4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. Si richiamano integralmente gli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente, per morosità o per esclusione. Sempre nel rispetto dei principi dettati dal CTS (e, in forza del richiamo di cui al suo art. 3, dal Codice Civile) si fa espresso richiamo a quanto previsto in materia dallo statuto della S.A.T. APS.

2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO V - SOTTO SEZIONI – GRUPPI – COMMISSIONI

Art. 11 - Sotto Sezioni – Gruppi - Commissioni

1. Solo se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali adeguatamente motivate ed espresse il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sotto-Sezioni. La presente clausola può essere modificata, in assemblea straordinaria, solo con il consenso del 75% degli aventi diritto al voto.

2. La costituzione di una Sotto Sezione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori, che dichiarino di iscriversi quali soci alla Sotto Sezione stessa, aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne delibera il riconoscimento costitutivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. Fermo restando quanto al riguardo previsto al precedente articolo 2, le Sotto Sezioni possono utilizzare nella loro denominazione la sigla S.A.T. Sotto Sezione di Primiero (e possono utilizzarne lo stemma) a condizione che l'uso sia stato debitamente autorizzato. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Per ogni profilo relativo alle sotto Sezioni qui non disciplinato, si fa riferimento e qui si richiama (con i necessari adattamenti) quanto previsto in materia di Sezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini.
5. Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere Gruppi e Commissioni (esclusivamente formati da Soci), come meglio previsto al successivo art. 20.

TITOLO VI - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:
 - a) volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
 - hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessuna retribuzione;
 - sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitudine.
 - b) volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO VII – FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche soci iscritti alla S.A.T. APS o a sue Sezioni interne.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 deleghe per associato nelle associazioni con un numero inferiore di 500 associati e fino ad un massimo di 5 deleghe per associato nelle associazioni che hanno più di 500 associati. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. Se i soggetti di cui sopra non vi provvedono, la convocazione potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo della S.A.T. APS o, qualora nemmeno esso provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale (art. 20 C.C.).

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- f) eleggere o revocare il Revisore legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). Si richiama l'art. 21 C.C.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei

voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il numero dei consiglieri può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per

l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea (art. 14 c.5).
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;

- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare in conformità agli articoli 1 e 9 che precedono;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni, in Italia e all'estero;
 - p) promuovere o revocare la costituzione di Sotto Sezioni, Commissioni e/o Gruppi formati da soci, soci di S.A.T. Sezioni APS, Soci C.A.I. e da consulenti esterni per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni, e ne coordina l'attività. Le commissioni ed i gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente dell'Associazione;
 - q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - s) delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'associazione nei Servizi o Commissioni di Enti pubblici e privati;
 - t) deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, a maggioranza dei membri designati.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta della contabilità ed ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali, contabili, previdenziali ed associativi dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione.
5. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
6. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione, possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del

Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c. 3 del presente Statuto
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata tempestivamente apposita assemblea.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero

Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS, e può essere nominato anche volontariamente. Esso può essere composto anche da non soci.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea e scelti tra i nominativi proposti dalla commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Egli ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

È obbligatoria la Revisione legale dei conti quando vengano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS.

Art. 26 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante dell'associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei delegati tra i soci che siano di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, constatata da almeno due anni di anzianità di iscrizione alla associazione (computandosi anche la eventuale precedente anzianità maturata quale associato alla S.A.T. APS al giorno dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS – Sezione APS).

3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito dell'associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide la controversia.

Il proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al collegio è sostituito da un proboviro supplente.

Il Collegio opera in conformità di quanto previsto per l'omologo Organo del C.A.I., di cui si richiamano qui le relative norme statutarie e/o regolamentari, applicabili in quanto non siano in contrasto con i più volte richiamati principi fondamentali del CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 27 - Facoltà disciplinari

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza degli organi designati, può adottare nei confronti del socio persona fisica che tenga un contegno non conforme ai principi informativi della associazione, del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari - in

ogni caso adeguatamente motivati - previsti dal regolamento disciplinare del CAI, e precisamente:

- a. può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
- b. può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno gravemente contrastante con una corretta ed educata convivenza;
- c. può, nei casi più gravi, deliberare l'esclusione di un socio, con provvedimento puntualmente motivato.

Nel caso in cui il comportamento sia riferibile ad un associato di una APS associata (o ETS), il Consiglio Direttivo può richiedere formalmente al Consiglio Direttivo dell'Ente di provvedere in conformità a quanto qui previsto.

L'irrogazione di una sanzione deve necessariamente essere preceduta da un contraddittorio con il socio in esame.

La competenza per l'irrogazione della sanzione dell'esclusione è posta in capo al Consiglio Direttivo, che, però dovrà comunicarla al Consiglio Centrale di S.A.T. APS per la ratifica. Nel caso in cui il Consiglio Centrale non ritenga di confermare il provvedimento restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo per invitare all'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Le modalità di attuazione del contraddittorio precedente l'irrogazione della sanzione e di comunicazione della sanzione stessa all'interessato sono disciplinate dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 28 – Ricorso ai probiviri

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri, se nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il collegio decide in merito, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Qualora non sia costituito il Collegio dei Probiviri, l'interessato può rivolgersi, a sua scelta, all'assemblea dell'Associazione (nella prima riunione utile) oppure al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS.
3. Se contro il Provvedimento del Collegio dei Probiviri dell'Associazione il socio ricorrere al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS, questo provvede negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i soci "interni".
4. Si applicano in materia tutte le norme del regolamento disciplinare del CAI, purché non contrastino con i principi fondamentali espressi dal CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO IX - I LIBRI SOCIALI

Art. 29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO X – BILANCIO D'ESERCIZIO

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. In base all'art. 4 del presente statuto l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO XI - CARICHE ELETTIVE

Art. 31 - Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o sezionali, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere soggetti di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto sociale. Il Regolamento Interno potrà meglio precisare tali requisiti, nel rispetto dei più volte richiamati principi dettati dal CTS in materia; in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.

Il requisito dell'essere associati non è richiesto per i componenti dell'organo di controllo.

Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO XII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto a norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) e dall'art. 5 del presente Statuto, alla S.A.T. APS e, in caso di impossibilità di quest'ultima destinazione, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. Qualora l'associazione sia validamente affiliata alla S.A.T., compatibilmente con le normative di cui al precedente comma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto S.A.T. ed il relativo Regolamento di attuazione. Eventuali contrasti vanno segnalati tempestivamente al Consiglio Direttivo S.A.T..

Inoltre si precisa che, laddove in questo Statuto si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Interno dell'associazione, in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.

F.to Doff Sotta Silvano

F.to Lina Corona

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.